
Presidenza: Spagna**692^a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO**

1. Data: giovedì 13 dicembre 2007

Inizio: ore 10.15

Fine: ore 10.55

2. Presidenza: Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

Prima di procedere all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Capo della delegazione del Giappone presso l'OSCE, Sig. Akio Tanaka.

Il Presidente, a nome del Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio all'Algeria in relazione agli attacchi terroristici avvenuti ad Algeri l'11 dicembre 2007.

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

Punto 1 dell'ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a) *Sigla di un Accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina:* Portogallo-Unione europea (PC.DEL/1187/07), Canada, Bosnia-Erzegovina

(b) *Giornata internazionale dei diritti umani:* Portogallo-Unione europea (PC.DEL/1186/07), Stati Uniti d'America (PC.DEL/1183/07), Turchia (SEC.DEL/197/07)

(c) *Giornata europea contro la pena capitale:* Portogallo-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell'Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l'Armenia, l'Azerbaigian, la Moldova e l'Ucraina) (PC.DEL/1185/07)

- (d) *Proroga del mandato della Missione OSCE in Kosovo: Albania*
(PC.DEL/1184/07)

Punto 2 dell'ordine del giorno: DECISIONE SULLA PROROGA DEL
MANDATO DEL COLLEGIO DI
REVISIONE CONTABILE

Presidenza

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.824 (PC.DEC/824), sulla proroga del Collegio di revisione contabile, il cui testo è accluso al presente giornale.

Punto 3 dell'ordine del giorno: DECISIONE RELATIVA A
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE

Presidenza

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.825 (PC.DEC/825), relativa a emendamenti allo Statuto del personale dell'OSCE, il cui testo è accluso al presente giornale.

Punto 4 dell'ordine del giorno: DECISIONE SULLA PROROGA DEL
MANDATO DEL CENTRO OSCE DI
DUSHANBE

Presidenza

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.826 (PC.DEC/826), sulla proroga del mandato del Centro OSCE di Dushanbe, il cui testo è accluso al presente giornale.

Portogallo-Unione europea (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla decisione)

Punto 5 dell'ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Annuncio della distribuzione del rapporto sulle attività del Presidente in esercizio: Presidenza

Punto 6 dell'ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO
GENERALE

- (a) *Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale:*
Segretario generale (SEC.GAL/238/07 OSCE+)

- (b) *Trasferimento del Segretariato dell'OSCE e dell'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di informazione presso la sede di Wallnerstrasse: Segretario generale (SEC.GAL/238/07 OSCE+), Stati Uniti d'America*

Punto 7 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

- (a) *Rapporto della missione di valutazione elettorale dell'ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate in Turchia, tenutesi il 22 luglio 2007: Turchia (PC.DEL/1188/07)*
- (b) *Abolizione della pena capitale in Uzbekistan: Uzbekistan*
- (c) *Elezioni presidenziali da tenersi a Cipro il 17 febbraio 2008: Cipro*
- (d) *Questioni organizzative: Presidenza*

4. Prossima seduta:

venerdì 21 dicembre 2007, ore 10.00, Neuer Saal



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/824
13 dicembre 2007

ITALIANO
Originale: INGLESE

692^a Seduta plenaria

Giornale PC N.692, punto 2 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.824
PROROGA DEL MANDATO
DEL COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE

Il Consiglio permanente,

richiamando la sua Decisione N.656 del 30 dicembre 2004 sull'istituzione di un Collegio di revisione contabile,

rilevando che il mandato del Collegio di revisione contabile, come riportato nell'Annesso 1 alla Decisione N.656 del Consiglio permanente, ha una durata di tre anni,

decide che tale mandato rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/825
13 dicembre 2007

ITALIANO
Originale: INGLESE

692^a Seduta plenaria

Giornale PC N.692, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.825
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

prende atto dei proposti emendamenti allo Statuto del personale, distribuiti dal Segretariato il 10 dicembre 2007 (SEC.GAL/151/07/Rev.2),

approva gli acclusi emendamenti apportati al Regolamento per il personale dell'OSCE 6.02 sul Programma di assicurazione sanitaria, al Regolamento 6.03 sul Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, al Regolamento 7.04 sui Congedi speciali, al Regolamento 7.06 sul Congedo per maternità e adozione e al Regolamento 5.04 sugli aumenti di stipendio.

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>Regolamento 5.04 Aumenti di stipendio</p> <p>(a) I membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato saranno nominati, di regola, al livello uno della tabella degli stipendi. In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, le autorità competenti per la nomina in base ai Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potranno eccezionalmente approvare la nomina ad un livello superiore.</p> <p>(b) Un aumento periodico dello stipendio potrà essere concesso ai membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato conformemente al Regolamento del personale, in base ad un rendimento soddisfacente rispecchiato nei rapporti di valutazione ai sensi del Regolamento 3.11.</p>	<p>Regolamento 5.04 Aumenti di stipendio</p> <p>(a) I membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato saranno nominati, di regola, al livello uno della tabella degli stipendi. In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, le autorità competenti per la nomina ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potranno eccezionalmente approvare la nomina ad un livello superiore.</p> <p>(b) Un aumento periodico dello stipendio potrà essere concesso ai membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato conformemente al Regolamento del personale, in base ad un rendimento soddisfacente rispecchiato nei rapporti di valutazione ai sensi del Regolamento 3.10.</p>
<p>Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a proseguire la partecipazione al programma di assicurazione sanitaria di cui beneficiavano prima della loro nomina da parte dell'OSCE.</p> <p>(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per i famigliari che ne abbiano diritto. Se un funzionario dell'OSCE è autorizzato a partecipare ad un programma</p>	<p>Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione sanitaria. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione sanitaria, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla Norma 6.02.2</p> <p>(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>di assicurazione sanitaria diverso da quello dell'OSCE o a un programma nazionale, l'OSCE contribuirà in ragione del 50 per cento del premio dell'altro programma oppure in ragione del 50 per cento del premio del programma dell'OSCE, attenendosi al premio inferiore.</p> <p>(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.</p> <p>(d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.</p>	<p>sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per i famigliari che ne abbiano diritto.</p> <p>(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.</p> <p>(d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.</p> <p>(e) I contributi dei funzionari dell'OSCE distaccati al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE per se stessi e, a seconda dei casi, per il coniuge e i figli ai sensi del Regolamento 6.02. saranno detratti per intero dalle loro indennità di vitto e alloggio, se non altrimenti previsto da accordi presi con i paesi che effettuano il distacco.</p>
<p>Regolamento 6.03 Fondo di previdenza dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE con contratto a tempo determinato dovranno partecipare al Fondo di previdenza dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a proseguire la partecipazione al programma di assicurazione pensionistica cui hanno partecipato prima della loro nomina da parte dell'OSCE. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per la prosecuzione di un programma assicurativo pensionistico diverso da quello nazionale, l'OSCE verserà l'aliquota del datore di lavoro dell'altro programma o del Fondo di previdenza dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore.</p>	<p>Regolamento 6.03 Fondo di previdenza dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE con contratto a tempo determinato dovranno partecipare al Fondo di previdenza dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione pensionistica. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione pensionistica, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal Fondo di previdenza dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla norma</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>(b) Per ciascun funzionario dell'OSCE partecipante al Fondo di previdenza dell'OSCE, l'Organizzazione contribuirà con un'aliquota pari al 15 per cento, mentre il funzionario dell'OSCE contribuirà con un'aliquota pari al 7,5 per cento del salario base netto del funzionario interessato, inclusa l'indennità di sede, se applicabile,</p> <p>(c) Le indennità del Fondo di previdenza dell'OSCE saranno corrisposte conformemente al Regolamento del personale</p>	<p>6.03.2</p> <p>(b) Per ciascun funzionario dell'OSCE partecipante al Fondo di previdenza dell'OSCE, l'Organizzazione contribuirà con un'aliquota pari al 15 per cento, mentre il funzionario dell'OSCE contribuirà con un'aliquota pari al 7,5 per cento del salario base netto del funzionario interessato, inclusa l'indennità di sede, se applicabile,</p> <p>(c) Le indennità del Fondo di previdenza dell'OSCE saranno corrisposte conformemente al Regolamento del personale</p>
<p>Regolamento 7.04 Congedi speciali</p> <p>(a) I funzionari OSCE avranno diritto a congedi speciali con retribuzione intera o parziale o non retribuiti, per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) matrimonio del funzionario OSCE: due giorni; (ii) congedo di paternità: quattro giorni; (iii) decesso del coniuge/figlio/genitore/fratello: quattro giorni; (iv) decesso di un suocero: due giorni. <p>(b) Potranno essere concessi congedi speciali per motivi diversi da quelli menzionati al suddetto punto (a), con retribuzione intera o parziale o non retribuiti, per motivi eccezionali e nell'interesse dell'OSCE, e, nel caso di membri distaccati del personale/delle missioni, qualora la loro legislazione nazionale lo preveda,</p>	<p>Regolamento 7.04 Congedi speciali</p> <p>(a) I funzionari OSCE avranno diritto a congedi speciali con retribuzione intera, senza effetti sul totale delle ferie annuali, per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) matrimonio del funzionario OSCE: due giorni; (ii) decesso del coniuge/figlio/genitore/suocero/fratello: quattro giorni; <p>(b) ogniquale volta i funzionari OSCE debbano intraprendere un viaggio ai fini dei congedi speciali descritti al suddetto punto (a) saranno concesse loro giornate aggiuntive, in forma di ferie annuali o di congedo non retribuito, sufficienti per intraprendere il viaggio di ritorno.</p> <p>(c) Potranno essere concessi congedi speciali per motivi diversi da quelli menzionati al suddetto punto (a) per motivi eccezionali e nell'interesse dell'OSCE, e, nel caso di membri distaccati del personale/delle</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>conformemente alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p> <p>(c) Ai membri internazionali delle missioni a tempo determinato che operano in sedi di servizio dove prevalgono condizioni estremamente disagiate o di rischio, potrà essere concesso un congedo per riposo e recupero alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p>	<p>missioni, qualora la loro legislazione nazionale lo preveda, conformemente alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p> <p>(d) Ai membri internazionali delle missioni a tempo determinato che operano in sedi di servizio dove prevalgono condizioni estremamente disagiate o di rischio, potrà essere concesso un congedo per riposo e recupero alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p>
<p>Regolamento 7.06 Congedo per maternità e adozione</p> <p>(a) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.</p> <p>(b) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE avranno diritto ad un congedo per adozione.</p>	<p>Regolamento 7.06 Congedo per maternità, paternità e adozione</p> <p>(a) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.</p> <p>(b) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE avranno diritto a un congedo per paternità e adozione.</p>



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/826
13 dicembre 2007

ITALIANO
Originale: INGLESE

692^a Seduta plenaria

Giornale PC N.692, punto 4 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.826
PROROGA DEL MANDATO
DEL CENTRO OSCE DI DUSHANBE

Il Consiglio permanente decide di prorogare il mandato del Centro OSCE di Dushanbe fino al 30 giugno 2008.

PC.DEC/826
13 dicembre 2007
Allegato

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla Delegazione del Portogallo:

“Signor Presidente,

a nome dell'Unione europea desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa da allegare al giornale della seduta odierna:

associandosi alla decisione di prorogare il mandato del Centro di Dushanbe per sei mesi, l'UE desidera evidenziare alcuni punti.

In primo luogo, l'UE saluta con favore l'impegno del governo del Tagikistan nel quadro della missione dell'OSCE. Appoggiamo l'ampliamento delle attività del Centro OSCE di Dushanbe in tutte le tre dimensioni. In secondo luogo, rileviamo che il governo del Tagikistan desidera rinegoziare il mandato del Centro di Dushanbe. Riteniamo che ciò si sarebbe potuto comunque fare nel quadro di una proroga di un anno.

In generale, l'UE ritiene che le missioni sul terreno dell'OSCE dovrebbero essere investite di mandati annuali, salvo in circostanze del tutto straordinarie ove sussistano ragioni specifiche per un mandato di più breve durata.”